



DG
DA
P. P. P.
3/11

**AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLE MARCHE A.R.P.A.M.
IL REVISORE UNICO**

le

ARPAM

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

VERBALE N. 26/2017

SEGNATURA
ID: 851839 | 02/11/2017 | DIRGE

OGGETTO: - CERTIFICAZIONE SU IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO STRALCIO DEL PERSONALE AREA COMPARTO DELL'ARPAM PER L'ANNO 2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 31 OTTOBRE 2017 – DEFINIZIONE CRITERI DI UTILIZZO RISORSE DEI FONDI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA DAL 01.01.2017 -

Il giorno 2 del mese di novembre 2017 alle ore 15.30 nella sede amministrativa dell'ARPAM, sita in Ancona in via Ruggeri 5, ho preso visione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo stralcio del personale area comparto dell'ARPAM per l'anno 2017, per la definizione dei criteri di utilizzo delle risorse dei fondi per la progressione economica con decorrenza dal 1.1.2017, sottoscritto in data 31 ottobre 2017, trasmesso con nota del Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane prot. n. 40118 del 02/11/2017.

Ho preso visione altresì della sola relazione illustrativa (essendo confermate le risorse già previste nel precedente accordo sottoscritto il 23/10/2017, la relazione tecnico finanziaria allegata a detto accordo è stata valutata positivamente e pertanto valevole per l'accordo sottoscritto in data 31.10.2017) riferita al medesimo contratto collettivo integrativo, trasmessa ai sensi dell'art. 40, comma 3 – sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, con la richiamata nota e predisposta in conformità allo schema di cui alla circolare del Dipartimento della R.G.S. n. 25 del 19.7.2012.

Sull'ipotesi di contratto collettivo integrativo stralcio per l'anno 2017 sottoscritto in data 31.10.2017 è richiesta la certificazione da parte del Revisore Unico dell'ARPAM, ai sensi dell'art. 40 bis, c. 1, del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, e s.m.i., in ordine alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 bis, c. 1, del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, e s.m.i.

Si prende atto che la spesa conseguente all'attuazione dell'accordo collettivo integrativo stralcio è finanziata con le risorse del fondo aziendale area del comparto di cui all'art. 9 del CCNL 31.7.2009, determinato da ultimo con determina n. 93/DG del 31.5.2017, per l'anno 2016 a consuntivo e per l'anno 2017 in via provvisoria.

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo stralcio rispetta i principi generali di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 150/2009 (assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) ed all'art. 18 (attribuzione selettiva di incentivi: divieto di distribuzione indifferenziata in assenza delle verifiche ed attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione).

le





In relazione alla costituzione e relativa destinazione del fondo aziendale area del comparto di cui all'art. 9 del CCNL 31.7.2009, si evidenzia il rispetto dei seguenti vincoli:

- copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità (art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 150/2009, assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).
- Attribuzione di progressioni economiche per l'anno 2017, ai sensi degli artt. 30-35 del CCNL 7.4.1999, secondo la disciplina delle selezioni interne per l'attribuzione delle fasce retributive.

Viste le vigenti disposizioni contrattuali e normative, ed in particolare gli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ed il D.Lgs 27.10.2009, n. 150.

Considerato che l'attuazione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo stralcio sottoscritto in data 31.10.2017 non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto contratto opera nei limiti delle risorse finanziarie presenti nei fondi contrattuali costituiti e destinati agli istituti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro

CERTIFICO

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, con esito positivo, l'ipotesi di accordo integrativo stralcio – personale area comparto – per l'anno 2017, per la definizione dei criteri di utilizzo delle risorse del fondo per la progressione economica dal 1.1.2017, sottoscritto in data 31 ottobre 2017.
- Che la spesa conseguente all'attuazione dell'accordo integrativo stralcio anno 2017 non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto accordo opera nei limiti delle risorse finanziarie presenti nel fondo contrattuale (art. 9 del CCNL 31.7.2009) costituito in sede aziendale per l'anno 2016, a consuntivo, e per l'anno 2017, in via provvisoria, con determina n. 93/DG del 31.5.2017, e destinato agli istituti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro..
- Che gli importi del fondo di cui trattasi così come quantificato con la determina sopra richiamata trovano copertura nel conto economico indicato nel modulo IV della relazione tecnico finanziaria certificata con verbale n. 25 del 26.10.2017.
- La compatibilità dei costi conseguenti alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo stralcio sottoscritto il 31.10.2017 per l'anno 2017 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 bis, c. 1, del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto



IL REVISORE UNICO
(Luciano Rag. Arcangeli)